

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA****PRIMA SEZIONE CIVILE****N. 2476/2025 R.G. V.G.**

Il Giudice del Registro delle Imprese,  
visto il ricorso presentato il 2.7.2025 da  
socio e amministratore della snc di  
riguardante l'iscrizione della modifica dei patti sociali della  
stessa Società, contenente la revoca della ricorrente dalla carica  
di amministratore, avvenuta il 27.6.2025, senza che ne  
ricorressero i presupposti effettivi di legge, e comunque iscritta  
nel Registro delle Imprese;

sentita la società interessata;

ha pronunciato il seguente

**D E C R E T O**

rilevato e ritenuto che:

- il Conservatore del Registro delle Imprese ha il potere di verificare, sia in sede di iscrizione di un atto (art. 2189 c.c.), sia in sede successiva di riscontro della sua legittimità (art. 2191 c.c.), il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione, mancando le quali deve segnalare il caso al Giudice del Registro perché provveda alla cancellazione dell'atto;

- se un'iscrizione viene eseguita senza le condizioni richieste dalla legge, il controllo del Conservatore si estende alla legittimità formale e sostanziale dell'atto, dovendo segnalare al Giudice del Registro la situazione di illegittimità, in adempimento del suo dovere amministrativo, che è quello di

garantire l'attuazione del Registro come strumento di pubblicità legale quanto più possibile completa (cioè vera e conforme a legge) e organica, ai sensi dell'art. 8 della legge istitutiva del Registro delle Imprese (Legge 29 dicembre 1993 n. 580, sul riordinamento delle Camere di commercio);

- il regolamento di attuazione del Registro delle Imprese prevede inoltre che il Conservatore, in sede di iscrizione, e dunque di cancellazione, se l'iscrizione avviene, debba verificare: a) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; b) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; c) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge, tra le quali il riscontro delle maggioranze di legge ove non siano state raggiunte *ictu oculi*, cioè senza che occorra alcuna valutazione ulteriore rispetto al riscontro oggettivo delle stesse;

- anche il Giudice del Registro, con l'ausilio del Conservatore (sempre in sede di cancellazione di ufficio e con tutte le garanzie proprie del relativo procedimento), può effettuare un controllo di legittimità formale e sostanziale dell'atto soggetto ad iscrizione, ordinando la cancellazione dell'iscrizione dell'atto iscritto *contra legem*;

- nel caso di specie, risulta che è stata iscritta una modifica unilaterale dei patti sociali, in mancanza del requisito essenziale della unanime volontà sociale, espressa dai due unici soci della Società, per cui alla data in cui l'atto impugnato è stato iscritto non sussistevano i presupposti di legge per la stessa iscrizione;

- secondo l'art. 2252 c.c. il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente (la qual cosa qui non risulta), dovendosi intendere consenso unanime di tutti i soci e quindi, ove uno di essi non possa votare trovandosi in conflitto di interessi, come nel caso di specie, dovendosi intendere come impossibilità pratica e giuridica di addivenire all'unanimità, non certo calcolandosi l'unanimità con riferimento all'unico socio che può votare, poiché in tal modo si creerebbe una *fictio* giuridica in totale contrasto con la realtà delle cose, che vuole (quando i soci sono solo due) che il fatto economico della gestione sociale sia deciso da tutti i soci e non dal più lesto di essi;

- in nessun caso, invero, può realizzarsi l'effetto voluto unilateralmente da uno dei soci mediante la *fictio* giuridica per la quale vi sarebbe l'unanimità del voto conteggiando il solo voto di chi ha preso l'iniziativa e sterilizzando il voto del revocando per conflitto di interessi, posto che, a ben vedere, tale conflitto sarebbe bilaterale, e dovrebbe portare all'esclusione di entrambi i soci dal voto;

- la modifica dei patti sociali è avvenuta con il voto di un solo socio, quindi senza l'unanimità;

- tale condizione di legge rientra a pieno titolo nel controllo di legittimità formale che il Conservatore ha il dovere di operare all'atto della iscrizione di un atto nel Registro delle Imprese;

- nel caso di specie, trova in definitiva necessaria applicazione l'art. 2259, co. 3, c.c., secondo cui la revoca per giusta causa può in ogni caso essere chiesta giudizialmente da

ciascun socio, possibilità che diventa doverosità quando i soci siano solo due;

- d'altronde, anche l'art. 2287, co. 3, c.c. prevede che, se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell'altro, norma che può essere applicata anche al caso di revoca della carica di amministratore, attesa la sostanziale coincidenza tra la qualità di socio e quella di amministratore che si riscontra nelle società personali, anche in considerazione dell'*intuitus personae* che le caratterizza e del fatto che togliere l'amministrazione ad un socio di società personale è una scelta che, per la sua importanza, riveste la medesima gravità della esclusione del socio;

- deve, pertanto, essere accolta la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese della iscrizione di cui si tratta;

**P. Q. M.**

Visti gli artt. 2188, 2191, 2195 e 2196 c.c.;

**ordina** la cancellazione dal Registro delle Imprese dell'iscrizione della modifica dei patti sociali della Società snc di Andrea, contenente la revoca della ricorrente dalla carica di amministratore, avvenuta il 27.6.2025, con effetto decorrente dal 27.6.2025, ed efficacia differita al giorno in cui il presente provvedimento sarà divenuto definitivo.

Si comunichi, ai sensi dell'art. 16, co. 4, dpr 7 dicembre 1995 n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della l. 29 dicembre 1993 n. 580), al Conservatore dell'Ufficio del Registro Imprese, che comunicherà agli interessati.

Vicenza, 24.7.2025.

Il Giudice del Registro.

*Dr. Giuseppe Limitone*